



CASSAFORENSE

CONOSCERLA IN BREVE

Settembre 2022



La Commissione **FORMAZIONE E INFORMATICA GIUDIZIARIA:**

Avv. Binni Carlo Maria
Avv. Bernardini Andrea
Avv. Geraci Santi
Avv. Giacchetti Carlo
Avv. Grotti Massimo
Avv. Mancini Filippo
Avv. Sammaria Ciriaco
Avv. Seganti Annamaria

La Commissione **COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E CF NEWS.IT:**

Avv. Barilli Cecilia
Avv. Binni Carlo Maria
Avv. Coluzzi Francesca
Avv. Di Battista Alessandro
Avv. Smania Franco

Con la collaborazione dell'Ufficio Comunicazione e dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo Processi di Cassa Forense.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Militi Valter	Presidente
Avv. Pignatiello Giulio	Vice Presidente
Avv. Annunziata Maria	
Avv. Bacci Manuela	
Avv. Bonomi Luigi	
Avv. Cancellario Camillo	
Avv. La Rosa Monaco Giuseppe	
Avv. Renzetti Giancarlo	
Avv. Uzzau Roberto	
Avv. Zaffina Nicolino	
Avv. Zucchi Paolo	

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Conoscerla in breve

La Cassa	Pag. 2
Iscrizioni, Modello 5, Cancellazioni	Pag. 3
Retrodatazione, ultraquarantenni e cancellazione	Pag. 4
Contributi, modalità pagamento, Esonero temporaneo	Pag. 5
Sistema sanzionatorio	Pag. 11
Riscatto, ricongiunzione, cumulo e totalizzazione	Pag. 15
Prestazioni previdenziali	Pag. 19
Trattamenti assistenziali	Pag. 27
Polizza Sanitaria	Pag. 31
Tutela della maternità	Pag. 38
Convenzioni	Pag. 39
Sito web e Information Center	Pag. 40
Informazione e News	Pag. 41

CHI SIAMO

Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato, gestisce in via autonoma ed eroga previdenza ed assistenza agli Avvocati senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato.

GLI ORGANI

Organi della Cassa sono il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Sindaci.

Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa, suddivisa in Area istituzionale e in Area patrimonio.

I NUMERI

Al 31 dicembre 2021:

Iscritti alla Cassa: 241.830

(di cui donne 52% uomini 48%)

Reddito medio del 2020: euro 37.785

(donne € 23.576 uomini € 50.933)

Pensioni erogate: n. 30.243

(di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, contributiva, cumulo, reversibilità e indiretta)

Importo medio lordo pensioni erogate: € 28.228

(donne € 20.385 uomini € 34.250)

ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'art 21 della Legge Professionale, n. 247/2012, al comma 8, ha previsto: "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense".

Non occorre, quindi, presentare nessuna domanda di iscrizione, provvede la Cassa, dandone comunicazione al professionista a seguito della comunicazione del competente COA.

ISCRIZIONE PRATICANTI

L'iscrizione è invece facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati al patrocinio e non) e può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei anni), anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento della laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

MODELLO 5

Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a inviare all'Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi, "**Modello 5**", entro il *30 settembre di ogni anno* per il tramite del sito internet www.cassaforense.it indicando il *reddito professionale Irpef netto ed il volume d'affari IVA*, indicati nella dichiarazione dei redditi nell'anno antecedente (ogni anno vengono pubblicate dalla Cassa le Note Illustrative per la corretta compilazione del Modello 5).

Le associazioni professionali e le Società tra Avvocati devono altresì inviare rispettivamente il Mod. 5 bis e il Mod. 5 ter nel medesimo termine.

Il mancato o tardivo invio del Mod. 5 individuale da parte dei singoli professionisti e del Mod. 5 ter da parte delle STA comporta l'applicazione di sanzioni.

LA RETRODATAZIONE

Gli iscritti agli Albi possono, al momento dell'iscrizione alla Cassa, entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, fare domanda di **retrodatazione** per gli anni di praticantato (per un massimo di 5).

ULTRA QUARANTENNI

Gli **iscritti agli Albi** che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il **40° anno di età**, possono, mediante apposita istanza da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, con il pagamento della speciale contribuzione prevista dalle norme, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno; ciò ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni) e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

LA CANCELLAZIONE

Per gli Avvocati è disposta: d'ufficio a decorrere dalla data della delibera di cancellazione da tutti gli albi forensi o di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3 L. 247/2012.

Per i Praticanti viene deliberata dalla Giunta Esecutiva: d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal registro dei praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati o in caso di superamento dei 6 anni di iscrizione Cassa consentita per i praticanti e non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati; a domanda dell'interessato negli altri casi.

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il **Contributo soggettivo**, attualmente fissato nella misura del 15% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito (€107.000,00 per l'anno 2022). Sul reddito eccedente il tetto, è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

E' comunque dovuto un contributo minimo, pari, per l'anno 2022 a € 2.945,00 che ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico è ridotto alla metà (€ 1.472,50) per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al 35° anno di età. Ulteriori agevolazioni, nelle modalità di pagamento, sono previste dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Unico nei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il **Contributo integrativo**, nella misura del 4% del volume d'affari Iva, ripetibile nei confronti del cliente.

E' stata disposta con delibera del Comitato dei Delegati, l'abolizione temporanea del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2023, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4% del volume d'affari IVA dichiarato.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il **Contributo di maternità**, annualmente stabilito in misura fissa, è dovuto da tutti gli iscritti anche se già pensionati.

LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI

I **pensionati di vecchiaia** che proseguono l'esercizio della professione **devono corrispondere** a titolo di contributo minimo il contributo di maternità e in sede di autoliquidazione del Modello 5 il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume di affari prodotto, e il contributo soggettivo nella misura ridotta del 7,50% (quest'ultimo a partire dall'anno solare successivo la maturazione dell'ultimo supplemento previsto fino al 2020). **Non** sono invece tenuti al pagamento dei contributi minimi dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

I pensionati di invalidità sono, viceversa, tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico, possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare per finanziare una quota aggiuntiva di pensione calcolata con il metodo contributivo.

I contributi soggettivi modulari volontari seguono il medesimo regime fiscale **di totale deducibilità** riservato alla contribuzione obbligatoria di base.

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI

Riduzione alla metà del Contributo soggettivo minimo (Art. 24 Regolamento Unico) per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

A prescindere dall'età anagrafica del professionista, **il contributo minimo soggettivo** dovuto ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, **viene riscosso** (artt. 25 e 26 Regolamento Unico) per metà nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- **in via obbligatoria**, in sede di autoliquidazione del Mod. 5 nell'anno successivo, qualora il reddito netto professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00; in tal caso il dovuto è ripartito nelle consuete 2 rate di autoliquidazione del 31 luglio e del 31 dicembre;
- **In via facoltativa**, annualmente o entro il tempo massimo del 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ottavo anno di iscrizione Albo/Cassa, qualora il reddito netto professionale sia inferiore al suddetto parametro. In tal caso il dovuto potrà essere versato, tramite avviso di pagamento PagoPa o F24 con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it - accessi riservati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

I **contributi minimi obbligatori** vengono richiesti nell'anno di competenza, ossia nell'anno di produzione del reddito. Sono riscossi annualmente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (per questi ultimi utilizzando anche in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'Erario) **in quattro rate** (febbraio, aprile, giugno e settembre). Gli avvisi di pagamento devono essere generati e stampati direttamente da ciascun iscritto nel proprio accesso riservato del sito Cassa.

Il **contributo di maternità** deve essere corrisposto in **unica soluzione** unitamente alla quarta rata dei contributi minimi, con scadenza al 30 settembre.

I **contributi in autoliquidazione**, determinati in sede di autoliquidazione del Modello 5, devono essere corrisposti **in due rate** di pari importo, entro i termini di scadenza del 31 luglio (prima rata) e del 31 dicembre (seconda rata a saldo), tramite avvisi di pagamento PagoPA o Modelli F24, **disponibili** per la generazione **solo dopo l'invio telematico del Modello 5**.

Il **contributo modulare volontario (facoltativo)** può essere versato in sede di autoliquidazione del Mod.5, con **rata unica** al 31 dicembre, nella misura percentuale compresa fra l'1 e il 10% del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale.

ESONERO TEMPORANEO

L'art. 27 del Regolamento Unico prevede che nei casi particolari di cui al comma 7 dell'art. 21 della L.247/2012, si possa chiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, **l'esonero dal versamento dei contributi minimi** (fermo restando il contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti e il contributo di maternità) conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici.

Tale beneficio può essere richiesto **fino a tre anni solo in caso di più maternità o adozioni**. La seconda richiesta di esonero per maternità o adozione può essere presentata solo dalla professionista la cui iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

La richiesta deve essere presentata, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, accedendo all'istanza on line nel proprio accesso riservato all'interno del sito della Cassa.